



 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti


Servizio Appalti

 Via Dogana, 8 – 38122 Trento
 ☎ 0461.496444 – ✉ 0461.496422
 serv.appalti@pec.provincia.tn.it

Trento,

1 APR. 2016

SITO INTERNET

Prot. n. S171/16/167204 /3.5/923-13

NOTA DI CHIARIMENTI N. 8 E ULTERIORE DATA DI SOPRALLUOGO

Oggetto:

GARA DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA “BONIFICA, CON MISURE DI SICUREZZA, DELLE ROGGE DEMANIALI FACENTI PARTE DEL SITO INQUINATO DI INTERESSE NAZIONALE “TRENTO NORD” RELATIVAMENTE AGLI STRATI INSATURI DEL TERRENO - LOTTO 1”. Riscontro a quesiti.

Con riferimento a quesiti inoltrati da alcuni operatori economici, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

Si fa presente che le risposte sono state formulate tenendo conto delle modifiche ed integrazioni introdotte al bando di gara con nota di data 26 febbraio 2016 prot. 97391/3.5/923-13.

Quesito n. 61

Facendo riferimento alla procedura in oggetto, per maggiore chiarezza in merito alle dichiarazioni dell’art. 38 comma 1 lett. b) c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/06 da rendere da parte dei responsabili tecnici di cui al punto 2 di pag. 20 del bando, si chiede conferma che la predetta dichiarazione debba essere presentata dai seguenti soggetti:

- gli amministratori e i direttori tecnici etc. della società concorrente;
- responsabili tecnici dei servizi di trasporto (categoria 4 o 5), ed impianti di smaltimento / recupero, ma non dal responsabile tecnico della cat. 9, in quanto requisito richiesto solo ai fini della stipula del contratto.

Risposta n. 61

Premesso che l’iscrizione alla cat. 9, classe B, dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali è un requisito di esecuzione del contratto, ai fini della partecipazione alla gara non è richiesto alle

imprese qualificate per la parte lavori di produrre le dichiarazioni ex art. 38 comma 1 lett. b) c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/06 rese dai responsabili tecnici collegati alla predetta iscrizione.

Ai fini della stipula del contratto, si verificherà esclusivamente il possesso dell'iscrizione alla categoria 9 dell'Albo Nazionale Gestori in capo ai soggetti che assumono l'esecuzione dei lavori.

Diversamente, per i responsabili tecnici dei soggetti che assumono la prestazione del servizio, il bando di gara prevede, espressamente, che gli stessi debbano rendere la dichiarazione di cui all'art. 38 comma 1 lett. b), c) m-ter) del D.Lgs. 163/2006 (si rinvia al par. 4.1.Bis pg. 27 e pg. 32).

Quesito n. 62

Al momento della raccolta delle dichiarazioni ex art. 38 da parte dei responsabili tecnici, questa Società ha appreso che un proprio tecnico avrebbe concorso alla realizzazione del progetto posto a base di gara.

Considerato che ai sensi dell'art. 20, commi 10 e 11 della L.p. 26/93 ***“10. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni inerenti all'affidamento dei lavori progettati ovvero di lavori rispetto ai quali gli stessi abbiano prestato attività di studio o di consulenza, né possono essere affidatari degli eventuali appalti, subappalti, cottimi o comunque di altri contratti inerenti l'esecuzione dei lavori e le forniture ad essi funzionali. 11. Il divieto di cui al comma 10 riguarda altresì i soggetti controllati, controllanti o collegati agli affidatari di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. L'inesistenza di situazioni di collegamento e di controllo è dichiarata dall'affidatario prima del contratto”*** questa Impresa non potrebbe partecipare alla gara.

Tuttavia, l'art. 90, comma 8bis del D.Lgs. 163/2006 (come aggiunto dalla l.n. 161/2014) prevede che i suddetti divieti non trovano applicazione laddove i concorrenti dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

A tal proposito, questa Società ha in essere con il soggetto che ha concorso alla realizzazione del progetto posto a base di gara un contratto di consulenza avente ad oggetto la ***“... (omissis)..”***.

Per quanto sopra, si richiede di chiarire se l'art. 90, comma 8 bis, del Codice degli Appalti trovi applicazione nella presente gara e se il contratto di consulenza e l'autodichiarazione del professionista in questione di non aver prestato per questa Società alcuna attività con riferimento a questa gara possano integrare i requisiti del comma 8 bis ai fini della non applicabilità del citato divieto sancito dalla legge

provinciale succitata, considerato che, effettivamente, questa Impresa da tale circostanza non ha tratto alcun vantaggio.

Risposta n. 62

Si rinvia alla risposta n. 61 per quanto riguarda l'obbligo dichiarativo che grava in capo ai responsabili tecnici collegati all'iscrizione della cat. 9 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (requisito di esecuzione che deve essere posseduto dalle imprese che eseguiranno i lavori).

Ciò premesso, stante quanto previsto al par. 2.1 del bando di gara con riferimento al divieto di cui all'art. 20 comma 10 e 11 della l.p. 26/93 e precisamente:

*"Si precisa che il concorrente che ricada in una delle fattispecie sopra individuate potrà partecipare alla gara qualora presenti **documentazione idonea a dimostrare che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori economici.** Tale documentazione dovrà essere allegata alla dichiarazione di cui al par. 4.1 o 4.1.BIS. La documentazione sarà valutata dall'Amministrazione in caso di aggiudicazione nell'ambito della verifica dei requisiti di partecipazione in capo all'aggiudicatario"*

il concorrente dovrà produrre, unitamente alla dichiarazione di cui al par. 4.1 / 4.1.Bis del bando di gara, la documentazione idonea a dimostrare che lo stesso non ha tratto alcun vantaggio dall'attività di progettazione compiuta dal proprio responsabile tecnico.

Quesito n. 63

Premesso:

- che nella gara in questione è prevista la possibilità di apportare migliorie di natura tecnica;
- tutto quanto puntualizzato al punto n. 3.A), recante "Modalità di formulazione dell'offerta economica", del Bando integrato di appalto;
- che, in particolare, a pp. 15-16, del predetto punto n. 3.A), viene previsto che, *"in caso di varianti migliorative"*, *"Si precisa che le eventuali migliorie qualitative e quantitative proposte dal concorrente e accettate dall'Amministrazione saranno a totale carico dell'aggiudicatario e saranno comprese e compensate nelle corrispondenti voci della "Lista delle lavorazioni e forniture" previste per l'appalto e a cui si riferiscono o alle quali sono collegate. Nella compilazione dell'offerta economica il concorrente non dovrà pertanto inserire nuove voci ma tenere conto della miglioria qualitativa e/o quantitativa proposta in corrispondenza della voce a cui la miglioria si riferisce o alla quale è collegata"*;
- che, in particolare, a pp. 17-18, del predetto punto n. 3.A), viene previsto che comportano l'esclusione automatica dell'offerta *"la mancata indicazione di uno o più prezzi unitari (qualora non siano validamente espressi né in cifre né in lettere"* e *"la*

presenza di integrazioni o riduzioni di quantità non effettuate con le modalità sopra indicate”;

CONSIDERATO

- che la previsione di talune migliorie potrebbero comportare la non esecuzione di alcune categorie di lavorazioni / prestazioni;

SI CHIEDE

di chiarire se, all'interno del documento relativo ai Computi e, più precisamente, nella “Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto misto di lavori e forniture” (E.R.130.04), ove siano previste in sede di offerta siffatte migliorie tecniche che comportino la non esecuzione di talune categorie di lavori, le voci di prezzo relative a queste ultime categorie debbano essere stralciate e, quindi, indicate come pari a zero (0), con le conseguenti integrazioni o riduzione – sino anche, se del caso, parimenti a zero (0) – delle corrispondenti quantità. In alternativa, si chiede di indicare ulteriori istruzioni circa le modalità di compilazione dell'offerta.

Risposta n. 63

Per quanto riguarda le varianti migliorative, si precisa che:

1. Qualora la miglioria proposta e descritta nell'offerta tecnica possa essere riferita o collegata ad una voce riportata nella lista delle categorie, il concorrente dovrà tenere conto della miglioria indicando, in corrispondenza a tale voce, il prezzo comprensivo della miglioria qualitativa proposta.
2. Nel caso in cui, invece, la miglioria proposta e descritta nell'offerta tecnica, riferita o collegata ad una voce riportata nella lista delle categorie, comporti una modificazione alle quantità indicata nella medesima lista, ai fini della corretta formulazione dell'offerta economica, il concorrente dovrà tenere conto della miglioria barrando la quantità indicata per la voce e inserendo la quantità risultante della miglioria.
3. Infine, nel caso in cui la miglioria proposta e descritta nell'offerta tecnica non possa essere riferita o collegata a voci della lista delle categorie, il concorrente, fermo restando l'obbligo di compilazione integrale della lista (ivi compreso l'inserimento di voci aventi valore pari a zero), dovrà inserire le voci, le quantità e i prezzi riferiti alle migliorie nelle pagine bianche disponibili nella lista.

Quesito n. 64

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, al fine di poter valutare una proposta conforme alle specifiche del progetto posto a base di gara, vi chiediamo di poter acquisire copia degli elaborati grafici e relazioni allegate" a cui rimandano rispettivamente le seguenti voci dell'elenco prezzi:

Nr. 40 X.001.001

REALIZZAZIONE TUNNEL MOBILE FRONTALE PROVVISORIO TRATTO
LAVISOTTO LATO CARBOCHIMICA

Nr. 41 X.001.002

REALIZZAZIONE TUNNEL MOBILE FRONTALE PROVVISORIO TRATTO
LAVISOTTO LATO SUD CAVALCA FERROVIA E FOSSA PRIMARIA

Nr. 42 X.001.003

REALIZZAZIONE TUNNEL MOBILE FRONTALE PROVVISORIO TRATTO
LAVISOTTO LATO CAMPO CONI.

Risposta n. 64

Il competente Servizio Opere Ambientali ha precisato come segue:

“Con riferimento alla realizzazione del tunnel mobile lungo le tratte indicate, si ribadisce quanto espresso in precedente chiarimento e cioè che la tipologia, la conformazione dello stesso e soprattutto le modalità di apprestamento in considerazione della vicinanza con le linee ferroviarie è ritenuto uno degli elementi che possono diventare oggetto di proposta migliorativa da parte del concorrente. Per tale motivo è stato riprodotto solamente uno schema all'interno del PSC ma la struttura pensata in sede progettuale è stata comunque descritta in un precedente chiarimento, sia in termini dimensionali ipotizzati che di materiali impiegati”.

Quesito n. 65

PREMESSO che con nota di chiarimento 13 gennaio 2016 n. 4 veniva pubblicata la risposta al quesito n. 32 a mente del quale **“Con riferimento all'elaborato E.R.120.03 Parametri e criteri di valutazione delle offerte” ed in particolare alle previsioni del punto n. 1.1.1 e 1.4, si chiede a codesta rispettabile amministrazione se è ammesso proporre in fase di gara un diverso sistema di sostegno degli scavi in sostituzione dei micropali previsti nel progetto”**;

CONSIDERATO

- che la risposta a tale quesito presentava il seguente tenore “Il competente servizio Opere Ambientale ha fornito, con nota dd. 8 gennaio 2016 di cui al prot. n. 6006, i seguenti elementi di risposta:

“In linea di principio è ammesso proporre in fase di gara la proposizione di un diverso sistema di sostegno, tenendo tuttavia presente che esso dovrà presentare un livello di sicurezza nei confronti del rilevato ferroviario pari all'attuale (dimostrato con relazione di calcolo) e che, in caso di aggiudicazione, dovrà acquisire autorizzazione da RFI e dalla linea locale Trento – Malé. Se il sistema proposto dovesse determinare anche un miglioramento gestionale (come, ad esempio, riduzione del rischio di interferenza dello scavo e della movimentazione del rifiuto con la linea ferroviaria) potrà determinare una valutazione positiva nei termini del parametro “organizzazione del lavoro””;

si chiede

- di chiarire se la predetta "relazione di calcolo" debba essere allegata a parte già in fase di gara e se la stessa costituisca documento autonomo da presentare in sede di offerta e, nello specifico, in quale plico e corrispondente sezione la stessa vada inserita;
- di confermare che, con riferimento alle voci relative ricomprese nei Computi e, più precisamente, nella "Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto misto di lavori e forniture" (E.R.130.04), ove si opti per la proposizione di un diverso sistema di sostegno, per la quotazione dello stesso debbano essere utilizzate le voci prezzo previste per i "Micropali" (Cap. 4, nn. 36 e ss.).

Risposta n. 65

Il competente Servizio Opere Ambientali ha precisato come segue:

"La relazione di calcolo, richiesta per l'eventuale proposta modificativa del sistema di sostegno degli scavi, dovrà essere presentata in sede di offerta, all'interno del plico riguardante la valutazione degli elementi tecnici. La richiesta della presentazione della relazione di calcolo in sede di offerta è determinata dall'esigenza di sottoporre eventualmente in via preventiva la proposta tecnica alternativa ad un parere di RFI (e Trentino Trasporti per la parte relativa al binario della ferrovia Trento – Malè) qualora in sede di valutazione sorgessero dubbi in merito alle verifiche ed alla conservazione del grado di sicurezza richiesto. Si rammentano a tal fine le prescrizioni riportate in precedenti pareri, con particolare riferimento alla necessità che non siano adottati sistemi di infissione a percussione. Pare inoltre opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che la relazione di calcolo non si traduca in un tabulato elettronico illeggibile ma che viceversa consenta in maniera discorsiva di cogliere le condizioni di carico adottate e gli sforzi e le deformazioni indotte sulle strutture.

Nel caso in cui si opti per la proposizione di un diverso sistema di sostegno dello scavo, per la quotazione dello stesso dovranno essere aggiunte voci nella parti bianche della lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto, annullando le voci relative ai "micropali". Pare opportuno evidenziare che le quantità riportate dovranno comunque garantire l'attuale protezione secondo lo sviluppo dello scavo".

Quesito n. 66

Con riferimento alla risposta al Chiarimento numero 32, in merito alla possibilità di introdurre un sistema diverso di sostegno degli scavi in sostituzione dei micropali previsti nel progetto, si chiede di specificare come deve essere allegata la relazione di calcolo alla relazione prevista di 40 righe per facciata con al massimo 4 facciate relative al criterio "Organizzazione del lavoro" (punti 10) e se è possibile introdurre elabori grafici al fine di descrivere con maggiore dettaglio la nuova proposta.

Risposta n. 66

Il competente Servizio Opere Ambientali ha precisato come segue:

"La relazione di calcolo dovrà essere allegata, costituendone un unico elaborato, con la relazione tecnica del criterio indicato, costituendone dunque parte integrante ma distinta con la dicitura "relazione di calcolo integrativa". E' ammessa in questo caso specifico l'introduzione di 2 elaborati grafici al fine di descrivere nel dettaglio la nuova proposta".

Quesito n. 67

Premesso che la scrivente Impresa ha interesse alla partecipazione alla predetta procedura, che hai fini della partecipazione, la documentazione di gara ha richiesto specifici requisiti e, tra questi:

1. requisiti di capacità tecnico-organizzativa così determinati:

per rifiuti non pericolosi: aver effettuato operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti classificati secondo il codice CER 17.05.04 per almeno 20.000 ton nel triennio 2012-2014;

per rifiuti pericolosi: aver effettuato operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti classificati secondo il codice CER 17.05.03 per almeno 10.000 ton nel triennio 2012-2014;

tanto premesso, si chiede di precisare se le operazioni (oggetto del requisito) richieste per il triennio specifico siano esclusivamente riferite ai cod. CER 17.05.04 e 17.05.03, ovvero possano essere anche riferiti ad altri cod. CER, comunque riferibili ad operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, nel rispetto dell'ormai pacifico orientamento giurisprudenziale che esclude restrizioni alla partecipazione alla procedura di gara ad evidenza pubblica, mediante la previsione di requisiti specifici identici ovvero non ammettendo il richiamo a requisiti analoghi.

Risposta n. 67

Il competente Servizio Opere Ambientali ha precisato come segue:

"Premesso che il codice CER identifica in maniera vincolante il rifiuto ai fini della sua gestione e le autorizzazioni ambientali alla gestione dei rifiuti sono rilasciate con esplicito riferimento ai codici CER trattati ed ai processi di gestione effettuati, considerato che i processi di trattamento dei rifiuti sono specifici in base alle caratteristiche chimico-fisiche degli stessi e la descrizione "rifiuto pericoloso" o "rifiuto non pericoloso" non ne evidenzia le caratteristiche ai fini del processo di trattamento ma eventualmente la norma di riferimento ai fini autorizzatori, si conferma che il requisito richiesto di aver effettuato operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti si riferisce esclusivamente ai codici 17.05.04 e 17.05.03* in quanto:

• l'autorizzazione all'operazione di recupero/smaltimento è specifica per codice CER e non per riferimento generico a "rifiuto non pericoloso" o "rifiuto pericoloso"; pertanto, la mancanza dello specifico CER nel provvedimento autorizzatorio non consente il trattamento dello stesso;

- i processi di trattamento dei rifiuti sono specifici rispetto alle caratteristiche chimico fisiche degli stessi; pertanto un processo di trattamento adeguato per un determinato tipo di rifiuto non pericoloso non lo è per un'altra tipologia di rifiuto, ancorché classificato anch'esso come non pericoloso".

Quesito n. 68

Si chiede di chiarire per la predisposizione dell'offerta tecnica quanti elaborati grafici possono essere presentati e in che formato.

Risposta n. 68

Facendo riferimento a quanto disposto nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte..." nonché alle note di chiarimento pubblicate dall'Amministrazione, a cui si rinvia per un maggiore dettaglio, si elencano i documenti che costituiscono l'offerta tecnica:

CRITERIO 1.1) PROPOSTE MIGLIORATIVE DI NATURA TECNICA

Sub criterio 1.1.1

"Per questo criterio il Concorrente dovrà allegare **almeno 2 elaborati grafici**, ... dovrà inoltre essere prodotta **una relazione tecnica esplicativa**, costituita al massimo da 4 facciate formato A4 con il massimo di 40 righe per facciata".

Sub criterio 1.1.2

"Per questo criterio il Concorrente dovrà allegare **almeno 1 elaborato grafico**, ... dovrà inoltre essere prodotta **una relazione tecnica esplicativa**, costituita al massimo da 4 facciate formato A4 con il massimo di 40 righe per facciata".

Criterio 1.2 QUANTITA' DI RIFIUTI SPECIALE PERICOLOSO RECUPERATO ...

Per questo criterio il Concorrente dovrà presentare una "**relazione** costituita al massimo da 4 facciate formato A4 con il massimo di 40 righe per facciata".

Criterio 1.3 QUANTITA' DI RIFIUTI SPECIALE NON PERICOLOSO RECUPERATO ...

Per questo criterio il Concorrente dovrà presentare una "**relazione** costituita al massimo da 4 facciate formato A4 con il massimo di 40 righe per facciata".

Criterio 1.4 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Per questo criterio il Concorrente dovrà presentare una "**relazione** costituita al massimo da 4 facciate in formato A4 con il massimo di 40 righe per facciata".

Inoltre come indicato nella risposta n. 45 e nella risposta n. 66: "*nel caso in cui il Concorrente intenda proporre un diverso sistema di sostegno provvisorio, potrà presentare la relativa*

documentazione grafica e descrittiva allegandola al criterio 1.4 – organizzazione del lavoro, potendosi configurare la valutazione di tale proposta nell'ambito delle soluzioni organizzative del cantiere che consentono di ridurre i rischi. In questa sezione, qualora la soluzione proposta modifichi la soluzione progettuale, è necessario allegare la relazione di calcolo a comprova delle condizioni di carico e dei cedimenti indotti sulla struttura provvisoria di contenimento" nonché "La relazione di calcolo dovrà essere allegata, costituendone un unico elaborato, con la relazione tecnica del criterio indicato, costituendone dunque parte integrante, ma distinta con la dicitura "relazione di calcolo integrativa". E' ammessa in questo caso specifico l'introduzione di 2 elaborati grafici al fine di descrivere nel dettaglio la nuova proposta".

Criterio 1.5 PROGRAMMA DI CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO

Per questo criterio il Concorrente dovrà presentare una "relazione costituita al massimo da 4 facciate in formato A4 con il massimo di 40 righe per facciata".

Criterio 1.6 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Per questo criterio il Concorrente dovrà presentare una "dichiarazione della durata temporale del cantiere, espressa in giorni naturali consecutivi, nonché un crono programma ...", inoltre come indicato nella risposta n. 44: "il Concorrente, se ritenuto necessario, possa integrare ulteriori informazioni con una relazione descrittiva, la cui estensione non dovrà superare le 4 facciate con il massimo di 40 righe a facciata (nel criterio 1.6 Programma di esecuzione dei lavori dell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte....)". Si veda inoltre risposta n. 43.

Quesito n. 69

Si chiede conferma che le risposte ai quesiti formulate prima della rettifica del bando del 26/02/2016, che esulano dalle modifiche apportate al medesimo, possano essere considerate ancora valide, e per non generare confusione si chiede quali siano da considerarsi annullate.

In particolare si chiede conferma della risposta al quesito n. 22.

Risposta n. 69

Come precisato nella nota di data 24 febbraio 2016 prot. 97391 "le nuove disposizioni inserite nel bando di gara sostituiscono e rettificano le risposte ai quesiti precedentemente rese dall'Amministrazione con le "Note di chiarimenti" n.1, n.2, n.3, n. 4 e n.5".

Peraltro si conferma la risposta al quesito n. 22 relativa ad una disposizione del bando che non è stata oggetto di modifica.

Quesito n. 70

Con riferimento alla vostra risposta al Quesito n° 54 del 14/03/2016 in cui si precisa che la prestazione del **servizio di trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti** è subappaltabile nella misura massima del 30% siamo a chiedere specifici chiarimenti in merito alla possibilità di **subappaltare massimo il 30% per il servizio di recupero /smaltimento dei rifiuti**:

a) chiediamo se l'affidamento delle attività di recupero/smaltimento a soggetti terzi, da parte di intermediario partecipante alla gara (la cui possibilità di partecipare è prevista da bando con la dimostrazione dei requisiti di cui al punto 2.2.B. punto 6, indicando soggetti terzi in possesso dei requisiti richiesti ai punti 7 e 8) **possa NON considerarsi subappalto**, in quanto, se così fosse, cadrebbe il presupposto della gara che prevede la possibilità di partecipazione degli Intermediari stessi, visto che l'incidenza percentuale delle attività di conferimento (siano esse di smaltimento o recupero) sono comunque superiori al 30% nell'ambito dell'intero servizio:

b) inoltre l'applicazione del vincolo del 30% anche alle operazioni di conferimento sarebbe in danno al criterio del rispetto del principio della concorrenza e della massima partecipazione alle gare pubbliche, oltre che in contrasto con quanto riportato nel bando stesso, in quanto:

- potrebbero partecipare solo gli impianti di smaltimento / recupero in possesso dei requisiti richiesti, o intermediari che abbiano anche impianti di proprietà in possesso dei requisiti richiesti e che subappaltino a terzi solo il 30% dell'intero servizio (e non gli intermediari "puri")
- inoltre solo gli impianti di recupero potrebbero massimizzare il punteggio tecnico che privilegia il recupero (40 punti a chi recupera il 100%) con conseguente disparità di trattamento tra i diversi concorrenti partecipanti allo stesso bando di gara

c) Si chiede quindi conferma il limite del 30% sia applicabile alle sole attività di trasporto.

Risposta n. 70

Si precisa che l'attività di trasporto e/o di recupero/smaltimento svolta dai soggetti individuati dall'intermediario non può essere considerata un contratto di subappalto e pertanto non inciderà sulla quota massima subappaltabile della prestazione del servizio (pari al 30%).

Il concorrente potrà pertanto subappaltare la prestazione del servizio "nella misura massima del 30% del suo singolo importo" e dovrà specificare, nella dichiarazione di subappalto, "le parti del servizio che intende subappaltare" (e pertanto: solo trasporto, solo recupero/smaltimento; oppure entrambe le tipologie di servizio).

Si ribadisce che il concorrente deve essere in possesso di tutti i requisiti indicati al par. 4.1 e 4.1.bis del bando di gara indipendentemente dalla decisione di subappaltare a terzi alcune prestazioni oggetto di gara.

Quesito n. 71

Alla pag. 14 del Bando di gara alla voce 9 (PER IL SOGGETTO INTERMEDIARIO) chiede di aver intermediato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando almeno 7.500/anno di rifiuti pericolosi.

La Scrivente Società possiede il requisito complessivo di 42.000 Tonnellate smaltite nel triennio antecedente 2012/2013/2014 di seguito ripartito:

2012: 2.000 Tonnellate

2013: 42.000 Tonnellate

2014: 2.000 Tonnellate

Si chiede vostro urgente riscontro visto la scadenza a breve termine.

Risposta n. 71

Si comunica che l'Amministrazione non presta attività di consulenza alle imprese in ordine alla verifica del possesso, in capo alle medesime, dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara. Si suggerisce pertanto di rivolgersi all'associazione di categoria o ad altro consulente.

Si precisa tuttavia che l'importo di 7.500 ton/annue - richiesto al punto 9 del par. 2.2.B del bando di gara ("*aver intermediato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, almeno 7.500 ton/annue di rifiuti pericolosi*") - deve intendersi come importo medio annuo calcolato sull'importo complessivo di operazioni di intermediazioni di rifiuti pericolosi compiute nel triennio.

Quesito n. 72

Con riferimento al "Programma di esecuzione" dei lavori (punteggio 7 punti) si chiede se nel conteggio totale dei giorni si debba tenere conto di quanto stabilito art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto per cui debbano essere compresi le ferie contrattuali ed i giorni di andamento stagionale sfavorevole, questi ultimi quantificati in complessivi giorni 107,7 per anno".

Risposta n. 72

Il competente Servizio Opere Ambientali ha precisato come segue:

"si risponde in termini affermativi relativamente al fatto che il Programma di esecuzione deve tener conto dei giorni complessivi per andamento stagionale sfavorevole, quantificati dalla stazione appaltante in 107,7 giorni/anno".

Quesito n. 73

In caso di partecipazione alla gara di una costituenda A.T.I quale soggetto candidato sia per le prestazioni dei servizi che per l'esecuzione dei lavori, si chiede di confermare se

tutte le imprese associate debbano rendere la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1.bis del Bando di Gara (allegato A.2 del bando) oppure se tale dichiarazione debba essere resa solo dai soggetti, appartenenti all'A.T.I. partecipante alla gara, che svolgeranno attivamente i servizi richiesti dal bando."

Risposta n. 73

Si conferma che le dichiarazioni di cui al par. 4.1 devono essere rese dai soggetti candidati all'esecuzione dei lavori mentre le dichiarazioni di cui al par. 4.1.bis dai soggetti candidati alla prestazione dei servizi.

Quesito n. 74

Premesso

- che nella gara in questione è prevista la possibilità di apportare migliorie di natura tecnica;
 - tutto quanto puntualizzato al punto n. 3.A), recante "Modalità di formulazione dell'offerta economica", del Bando integrato di appalto;
 - che, in particolare, a pp. 17, del predetto punto n. 3.A), viene previsto che, "in caso di varianti migliorative", "Si precisa che le eventuali migliorie qualitative e quantitative proposte dal concorrente e accettate dall'Amministrazione saranno a totale carico dell'aggiudicatario e saranno comprese e compensate nelle corrispondenti voci della "Lista delle lavorazioni e forniture" previste per l'appalto e a cui si riferiscono o alle quali sono collegate. Nella compilazione dell'offerta economica il concorrente non dovrà pertanto inserire nuove voci ma tenere conto della miglioria qualitativa e/o quantitativa proposta in corrispondenza della voce a cui la miglioria si riferisce o alla quale è collegata";
 - che, in particolare, a pp. 18, del predetto punto n. 3.A), relativamente alle parti a corpo, viene contemplata la possibilità di integrare o ridurre "le quantità che valuta carenti o eccessive ed inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale, nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire", aggiungendo che, "per la integrazione o riduzione delle quantità, il concorrente dovrà barrare la quantità ritenuta errata e trascrivere quella ritenuta corretta";
 - che, in particolare, a pp. 19, del predetto punto n. 3.A), viene previsto che comportano l'esclusione automatica dell'offerta "la mancata indicazione di uno o più prezzi unitari (qualora non siano validamente espressi né in cifre né in lettere)" e "la presenza di integrazioni o riduzioni di quantità non effettuate con le modalità sopra indicate";
- considerato
- che la previsione di talune migliorie potrebbero comportare la non esecuzione di alcune categorie di lavorazioni / prestazioni;

Si chiede

di confermare che, all'interno del documento relativo ai Computi e, più precisamente, nella "Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto misto di lavori e forniture" (E.R.130.04), ove siano previste in sede di offerta siffatte migliorie tecniche che comportino la non esecuzione di talune categorie di lavori, le quantità relative a queste ultime categorie debbano essere barrate e, quindi, trascritte come pari a zero (0), con le conseguenti integrazioni o riduzione – sino anche, se del caso, parimenti a zero (0) – delle corrispondenti voci di prezzo.

In altri termini, si chiede di confermare che talune quantità – e, quindi, le corrispondenti voci di prezzo –, in conseguenza delle soluzioni tecniche adottate, possano essere ridotte sino a zero (0).

In alternativa, si chiede di indicare ulteriori istruzioni circa le modalità di compilazione dell'offerta e precisamente della Lista categorie.

Risposta n. 74

Si rinvia alla risposta n. 63.

Con riferimento al sopralluogo obbligatorio (punto 12 delle premesse del bando di gara), il competente Servizio Opere Ambientale ha fissato un'ulteriore data per effettuare il sopralluogo nella giornata di **martedì 5 aprile 2016 ad ore 14:30 presso l'Area Zuffo di Trento.**

Si richiede di dare conferma della presenza, entro le ore 12:00 del giorno 4 aprile 2016, al geom. Andrea Oss, tel. 0461/492764.

Si ricorda infine che la visita deve essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa o dal direttore tecnico o da un procuratore o da altro dipendente munito di specifica delega (da consegnarsi al momento del sopralluogo).



IL DIRIGENTE
dott. Leonardo Caronna -

RP/RS